

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

OGGETTO: Obblighi di cui all'art. 79, c. 17, del d.P.R. n. 207/2010, all'art. 18, c. 22, dell'Allegato II.12 al d. lgs n. 36/2023 e all'art. 15, c. 1, lett. p), dell'Allegato II.14 al medesimo decreto. Procedure per l'emissione del *"Certificato di corretto montaggio e di corretta installazione"* delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS 12-A).

VISTA la nota prot. CSLP n. 9244 del 11.06.2024, con la quale l'Unione Nazionale delle industrie, delle costruzioni metalliche, dell'involucro e dei serramenti (U.N.I.C.M.I.) ha chiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici chiarimenti in merito agli obblighi di cui all'oggetto;

VISTA la nota prot. CSLP n. 12437 del 10.09.2024, con la quale la U.N.I.C.M.I. ha trasmesso al predetto Consiglio Superiore il documento *"UX79 Procedura per l'emissione del certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale"*, quale allegato all'istanza;

VISTA la nota prot. CSLP n. 9320 del 13.06.2024, con la quale, in seno al Consiglio Superiore, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro, incaricato di esaminare l'istanza pervenuta, così composto: RIVA, CAPOMOLLA, RENZI E., ANTONIAZZI, D'ANDREA, SALVATORE, ILLIANO, BECCHIMANZI, PUGGELLI, DEMOZZI, CONTICINI, DE GIUSEPPE;

VISTA la nota prot. CSLP n. 9805 del 27.06.2024, con la quale il suddetto Gruppo di lavoro è stato integrato, come di seguito: FREZZINI, AVAGNINA;

ESAMINATI gli atti;

PREMESSO

Come noto, l'art. 18 dell'Allegato II.12 al *Codice dei contratti pubblici* di cui al d. lgs n. 36/2023, definisce i requisiti degli operatori economici.

In particolare il comma 22 del predetto articolo, in continuità con il *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*, di cui al d.P.R. n. 207/2010, dispone che:

"Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi."

Ove la categoria di opere specializzate OS 12-A si riferisce alle barriere stradali di sicurezza e nello specifico, richiamando il dettato codicistico, *“Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale”*.

Il legislatore, dunque, ha da tempo attribuito al produttore delle barriere stradali di sicurezza precisi obblighi e responsabilità anche nella fase di posa in opera, assegnandogli l’onere di verificarne il corretto montaggio e la corretta installazione e di rilasciare apposito certificato attestante gli esiti della predetta verifica.

In tale ottica, il legislatore della riforma codicistica di cui al d. lgs n. 36/2023, ancora in continuità con il d.P.R. n. 207/2010, ha ulteriormente consolidato il concetto, prevedendo, all’art. 15, c. 1, lett. p), dell’Allegato II.14, tra i documenti che il R.U.P. è tenuto a fornire all’organo di collaudo, i *“certificati di cui all’articolo 18, comma 22, dell’allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A”*.

Tuttavia, l’analisi dell’attuale quadro normativo in materia di dispositivi di ritenuta stradale, sia in ambito nazionale che comunitario, ha, di fatto, messo in evidenza l’oggettiva assenza di una procedura volta al rilascio del *“Certificato di corretto montaggio e di corretta installazione”* delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS 12-A), lasciando emergere criticità, in fase sia di emissione che di acquisizione del certificato, in particolare afferenti a: campo di applicazione del dettato normativo (la tipologia dei dispositivi di sicurezza, la fattispecie di interventi e gli importi dei lavori in categoria OS 12-A, per i quali sia richiesta la certificazione in parola), significato da riconoscere ai termini *“montaggio”* e *“installazione”* (alla cui non univoca definizione consegue nei fatti una sovrapposizione delle competenze e, conseguentemente, delle responsabilità), requisiti del soggetto che rilascia la certificazione. Criticità riscontrate sia per le strade di nuova costruzione sia per quelle esistenti.

Gli effetti dell’assenza di una procedura di emissione del predetto certificato, hanno avuto ripercussione sia nell’ambito della sicurezza stradale, considerata la fondamentale importanza che, in materia, rivestono i dispositivi di ritenuta, dai quali, come noto, dipende il livello di sicurezza passiva della rete viaria, sia per il sistema industriale nazionale, considerata la difficoltà dei produttori di ottemperare all’adempimento degli obblighi di emissione del suddetto certificato.

In tale contesto, in data 11.06.2024, con prot. n. 9244, è stata acquisita agli atti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la richiesta dell’Unione Nazionale delle industrie, delle costruzioni metalliche, dell’involucro e dei serramenti (U.N.I.C.M.I.) di *“[...] individuare possibili iniziative atte ad indirizzare il mercato verso un corretto approccio a questo tema”*.

In seguito, in data 10.09.2024, la U.N.I.C.M.I. ha trasmesso al Consiglio Superiore di Lavori Pubblici, il documento UX79 recante *“Procedura per l’emissione del certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale”*, acquisito al protocollo con n. 12437, quale riferimento utile alla disamina del tema e valido supporto per la trattazione.

Trattasi di un documento predisposto dalla U.N.I.C.M.I., che raccoglie procedure specifiche per le singole tipologie di dispositivi e per le diverse condizioni di installazione.

Il documento è nato dall'esigenza dei produttori italiani di barriere di sicurezza stradali di adottare una procedura condivisa, al fine di riuscire ad ottemperare all'obbligo normativo di emissione del certificato di corretto montaggio e di corretta installazione dei dispositivi finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

U.N.I.C.M.I. si preoccupa di promuovere il predetto documento con attività di formazione e informazione, rivolta ai progettisti, alle imprese di installazione e alle stazioni appaltanti.

Il suddetto documento è stato condiviso dalle imprese U.N.I.C.M.I. che, nella loro quotidiana attività sul mercato, si sono impegnate ad applicarlo regolarmente. In esito all'applicazione della procedura in esso illustrata, viene sottoscritto il certificato di corretto montaggio e di corretta installazione da parte di un soggetto qualificato, che sia in organico all'azienda e dotato di delega per la legale rappresentanza della stessa.

Alla luce di quanto rappresentato, il Gruppo di lavoro, istituito in seno al Consiglio Superiore con l'incarico di esaminare l'istanza pervenuta, mediante apposite audizioni, tenutesi in data 19.09.2022 con la U.N.I.C.M.I. e in data 27.09.2024 con ANAS S.p.A. e l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.), ha ritenuto opportuno un confronto, al fine di acquisire, da ciascuna, utili informazioni sul tema ed eventuali osservazioni in materia, anche di tipo propositivo, in funzione della personale esperienza maturata nel campo.

In esito alle predette attività e ad un'analisi del fascicolo sopra richiamato, è stato predisposto il presente documento.

Riferimenti normativi

Le principali norme vigenti in materia di dispositivi di ritenuta sono (in ordine cronologico):

- D.M. 18/2/1992 n. 223
- D.M. del 3 giugno 1998
- D.M. 21/06/2004 n. 2367
- Circolare n° 104862 del 15/11/2007
- Circolare n° 62032 del 21/7/2010
- D.M. 28/06/2011
- D.M. 01/04/2019
- Dlgs. 31/03/2023, n. 36, Allegato II.12 articolo 18 comma 22 e Allegato II.14 articolo 15, lettera p)
- UNI EN 1317
- Regolamento UE 305/2011

Valutazioni preliminari

Per la produzione, certificazione, immissione sul mercato dei dispositivi di ritenuta stradale (nel seguito anche "barriere stradali"), così pure per la redazione dei progetti, l'installazione e i controlli

da eseguire sui dispositivi stessi, anche ai fini del collaudo, negli anni si sono stratificate diverse norme. In aggiunta, la materia richiede sempre più spesso il ricorso a profili professionali specializzati in supporto alle ordinarie attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Per tali motivi, si ritiene utile segnalare l'opportunità di un riordino normativo complessivo, sia di ordine tecnico che amministrativo.

Oltre alle normali certificazioni di prodotto, ai fini dell'immissione sul mercato, costituite dalla marcatura CE e dalla DOP di cui al Reg. (UE) 305/2011, l'attuale assetto normativo, che disciplina il processo di installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, dispone che il produttore dei dispositivi produca un'attestazione aggiuntiva, da rilasciare ai fini del collaudo.

Tale disposizione è oggi prevista all'Allegato II.12 art. 18, c. 22, del D.Lgs n. 36/2023, ai sensi del quale, per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi. La medesima disposizione è riconfermata nell'Allegato II.14, art. 15, c. 1, lettera p), dove nell'elenco dei documenti da fornirsi al collaudatore sono riportati i certificati di cui all'art. 18, c. 22, dell'allegato II.12, sempre limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.

Tale *certificazione* deve intendersi necessaria per tutti i lavori della categoria OS 12-A, a prescindere dalla tipologia di intervento, fatti salvi i soli interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità di barriere esistenti; ciò anche per quei lavori che, ai sensi dell'Allegato II.14, art. 28, c.1, del D.Lgs n. 36/2023, potrebbero non essere assoggettati al *certificato di collaudo* ma a mera *certificazione di regolare esecuzione* da parte del Direttore dei lavori.

Come meglio chiarito in seguito, si precisa che la certificazione del Produttore è altra cosa rispetto alle verifiche in contraddittorio della corretta posa in opera, risultanti da apposito certificato, sottoscritto da parte della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del Direttore Lavori di cui all'art. 5 dell'allegato al D.M. 21/06/2004, n. 2367.

Considerata la finalità del certificato del Produttore dei dispositivi, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto introdurre un ulteriore elemento di verifica della corretta esecuzione dell'installazione, supportando il collaudatore dell'opera attraverso il coinvolgimento del produttore. Infatti, quest'ultimo, oltre a detenere le conoscenze specifiche del prodotto utilizzato, è anche il soggetto che ha sviluppato il *Manuale di installazione* dello stesso prodotto.

Ciò detto si ritiene di poter rappresentare quanto segue.

1. Il Manuale del produttore

Il documento di riferimento per l'emissione del certificato del Produttore è il *Manuale di installazione* (EN 1317-5:2012), redatto dallo stesso produttore e fornito all'esecutore in accompagnamento al dispositivo di sicurezza stradale; il *Manuale* è inoltre indispensabile per:

- il conforme montaggio e l'installazione in cantiere;
- l'adattamento alle condizioni di installazione sulla strada;
- la manutenzione durante la vita utile.

A tal proposito si ribadisce che la ditta installatrice ed il Direttore dei lavori devono attenersi alle disposizioni contenute nel *Manuale di installazione*, fatte salve le modeste variazioni di adattamento alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada che dovessero essere necessarie, come disciplinato dall'art. 5 dell'Allegato al D.M. 21/06/2004, n. 2367, e il *certificato di corretta posa in opera dei dispositivi di sicurezza stradale* deve dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle predette indicazioni.

Il certificato che il Produttore è tenuto a rilasciare ai fini del collaudo riguarda quindi le attività di montaggio ed installazione del dispositivo, dove si intende per:

- montaggio, l'assemblaggio dei vari componenti del dispositivo, da eseguire secondo le istruzioni che il Produttore ha raccolto nel *Manuale*;
- installazione, l'inserimento del dispositivo nel corpo stradale con riferimento alle caratteristiche specifiche del sito a cui è destinato. L'attività di installazione può richiedere adattamenti del prodotto alle condizioni specifiche del sito. Tali adattamenti devono essere gestiti in base alle indicazioni del *Manuale* e sono da distinguere dalle "modifiche di prodotto" apportate prima dell'immissione sul mercato e valutate dall'Ente Notificato in base alle indicazioni della norma EN 1317-5 Appendice A.

Le due fasi, di montaggio e di installazione, non sono necessariamente distinte temporalmente e non è detto che il montaggio anticipi sempre l'installazione; in alcuni casi, infatti, non è possibile ultimare il montaggio del dispositivo prima di procedere con l'installazione.

2. Procedura di emissione del certificato di corretto montaggio ed installazione del Produttore

In base all'enunciato dell'articolo di legge, la *certificazione di corretto montaggio ed installazione* è da intendersi riferita a tutti i prodotti e componenti forniti dal medesimo produttore nell'ambito della categoria OS 12-A.

La *dichiarazione di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale* è resa dal Produttore in base all'acquisizione di evidenze, anche documentali, relative al rispetto di tutte le indicazioni contenute nel *Manuale*. Per i prodotti immessi sul mercato con marcatura CE, la norma tecnica armonizzata indica i contenuti del *Manuale*. Per i prodotti o componenti per i quali non è prevista la marcatura CE (transizioni, varchi, dispositivi salva motociclisti...), fanno riferimento gli elaborati tecnici (disegni, relazioni tecniche, istruzioni) predisposti nell'ambito del progetto dell'installazione in accompagnamento al prodotto.

Tali evidenze dovranno essere rese al Produttore dall'Esecutore dei Lavori, mediante la compilazione di apposite *schede di controllo*. Le predette schede andranno compilate in ogni parte e dovranno riguardare:

- gli elaborati di progetto di sistemazione dei dispositivi su strada (schede compilate dalla Direzione Lavori);
- la conferma da parte dell'installatore del rispetto delle indicazioni di montaggio ed installazione (schede compilate dall'Installatore), corredata dalle prove effettuate in cantiere.

In particolare, con riferimento alle *attività progettuali*, l'Esecutore dei Lavori dovrà fornire evidenze del corretto espletamento delle attività che la legge prescrive per la sistemazione su strada dei dispositivi individuati, *i.e.*, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenze: della corretta esecuzione delle attività preliminari di progettazione stradale consistenti nell'individuazione delle zone da proteggere e delle classi di protezione da adottare in base alla tipologia di strada e ai volumi

di traffico; dell'adattamento dei dispositivi scelti alla specificità del supporto (cordoli e rilevati); della corretta protezione degli ostacoli fissi; del rispetto dello spazio di lavoro delle barriere; della corretta gestione delle parti terminali di barriera, dei varchi e delle transizioni, dei collegamenti, da progettare, tra dispositivi di sicurezza o tra elementi del corpo stradale posti in successione; delle valutazioni a calcolo; delle prove effettuate preliminarmente all'installazione.

Con riferimento, invece, alle attività di cantiere, l'Esecutore dei Lavori dovrà fornire: evidenze del rispetto di tutte le indicazioni relative al montaggio dei dispositivi (rispetto della sequenza di montaggio dei componenti, applicazione delle coppie di serraggio dei collegamenti bullonati, ecc.); evidenze della corretta installazione in relazione alle indicazioni del Manuale e delle indicazioni relative alla sistemazione su strada dei dispositivi; informazioni relative alle attrezzature impiegate ed agli esiti delle prove effettuate su strada, che confermano il rispetto delle prescrizioni riportate nel *Manuale del Produttore*.

Le evidenze fornite dall'Esecutore dei Lavori mediante le *schede di controllo* di cui sopra sono a supporto della certificazione del Produttore che pertanto potrà essere rilasciata solo in esito ad una verifica dei contenuti delle evidenze acquisite.

Il *certificato di corretta posa in opera dei dispositivi di sicurezza stradale* sopra menzionato costituisce un'evidenza aggiuntiva, a supporto della certificazione del Produttore. Ad ogni modo l'emissione di quest'ultima non è vincolata al rilascio del primo. Si tratta, infatti, di due strumenti che si collocano su piani e in momenti diversi dell'iter dell'appalto e non è stabilito tra loro alcun nesso di successione temporale.

In ogni caso il predetto certificato non potrà essere rilasciato a fronte di documentazioni incomplete. Esso garantisce il funzionamento del dispositivo al momento del collaudo. La garanzia del funzionamento del dispositivo durante tutta la durata della sua vita utile presuppone il regolare espletamento delle attività di manutenzione da parte del gestore/concessionario della strada, secondo le indicazioni riportate nel *Manuale del Produttore*.

La certificazione del Produttore è prodromica all'emissione del certificato di collaudo, e comunque deve essere resa prima dell'apertura al traffico, anche quando ciò avvenga con presa in consegna anticipata delle aree da parte della stazione appaltante in pendenza dell'emissione del certificato di collaudo.

3. Responsabilità e qualificazione professionale

Il Produttore, ai sensi di legge, è tenuto a certificare il corretto montaggio e la corretta installazione dei dispositivi, in altri termini ad attestare che gli stessi siano nelle condizioni di poter funzionare in opera, nelle condizioni di progetto, in modo analogo a quanto testato in campo prove.

Ne consegue che il *certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi*, rilasciato dal Produttore, deve essere emesso da un tecnico qualificato e dotato di rappresentanza legale dell'azienda produttrice, requisito quest'ultimo che va comprovato mediante idonea documentazione da allegare al certificato.

Ai fini del requisito tecnico qualificativo, tale soggetto dovrà essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria e iscritto all'albo professionale nel pertinente settore.

In conclusione si rinnova quanto riportato nelle valutazioni preliminari circa l'opportunità di un riordino del quadro normativo specifico.